



Schema di protocollo di intesa per l'individuazione delle fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato di cui gli artt. 18, comma 1, lett. c) e 19, comma 2, lett. a) della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 *“Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”*.

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA I COMUNI COSTITUENTI

L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

ATS VEN_ _ - _

*“per l'individuazione delle fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato a norma di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. a) della Legge Regionale n. 9 del 4 aprile 2024 *“Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”*”*



- VISTO** l'art. 118 della Costituzione il quale, al comma 1, sancisce che *“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”*;
- VISTO** l'art. 6, comma 2, lett. d) della L. 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* il quale prevede che ai Comuni spetta la *“partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a)”*;
- VISTO** l'art. 8, comma 3, lett. a) della L. 8 novembre 2000, n. 328 il quale prevede, tra l'altro, che alle Regioni spetta la *“determinazione [...] degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete”*;
- VISTO** l'art. 14, comma 27, lett. g) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) il quale prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, la *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”*;
- VISTO** l'art. 23 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*;
- VISTO** il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, con particolare riferimento al paragrafo 1.6 *“La governance di sistema e il ruolo degli Ambiti”*, così come approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale e adottato con Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021;
- VISTI** i commi 159-171, dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con specifico riferimento alle componenti M5C2 *“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”* e M6C1 *“Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”*;
- VISTO** il D.M. 23 maggio 2022, n. 77 *“Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”*;
- VISTI** gli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4, comma 2, lett. g) e h) della L. 23 marzo 2023, n. 33 *“Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”*;
- VISTI** gli artt. 124 e ss. della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*;



561e965a



- VISTA** la L.R. 29 novembre 2001, n. 35 *“Nuove norme sulla programmazione”*, con particolare riferimento all’art. 25, comma 3, lett. d);
- VISTA** la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 *“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”*, con particolare riferimento all’art. 8, comma 3, lett. d-bis);
- VISTE** la L.R. 6 settembre 2023, n. 23 *“Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA)”* e la DGR n. 17 del 16 gennaio 2024 *“Approvazione aggiornamento del Piano di riordino territoriale. Art. 8 c.8 L.R. 18 del 27.04.2012. Deliberazione/CR n. 39 del 7 aprile 2023”*;
- VISTA** la L.R. 4 aprile 2024, n. 9 *“Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”*, con particolare riferimento all’art. 19, comma 2, lett. a);
- VISTO** altresì, l’Avviso pubblico *“Manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà”* di cui al Decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024 (Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e Migratorie – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale);
- CONSIDERATO** che l’art. 7 della L. 5 giugno 2003, n. 131, nel fornire le linee guida per dare attuazione all’art. 118 Cost., dispone, al comma 1, che *“Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l’unitarietà di esercizio”* e che *“Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che esercitano in forma singola o associata”*;
- CONSIDERATO** il cambio di passo avvenuto in questi ultimi anni nel settore delle politiche sociali, conseguente alla definizione di importanti documenti a livello europeo quali il Pilastro europeo dei diritti sociali (2017) e il relativo Piano d’Azione (2021), il Piano per la ripresa *Next Generation EU*, declinato nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 13 luglio 2021 che ha consentito di definire i primi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) prevedendone il finanziamento ai fini di una loro effettiva realizzazione;
- CONSIDERATO** che l’art. 1, comma 386 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e, nel 2017, è stata introdotta la prima misura nazionale di lotta alla povertà (L. n. 33/2017 sul Sostegno all’inclusione attiva - SIA) poi divenuto, con il D.Lgs. n. 147/2017, Reddito di inclusione (ReI), successivamente, con il D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019), Reddito di cittadinanza (RdC) e infine, con D.L. n. 48/2023 (convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023), Assegno di Inclusione (AdI - misura non più universalistica, ma categoriale);



561e965a



- CONSIDERATO** che l'ATS è stato riconosciuto quale interlocutore privilegiato a livello locale per l'implementazione degli interventi di lotta alla povertà attraverso la gestione di progettualità specifiche, come quelle relative all'Avviso 3/2016 - PON Inclusione, con cui sono state assegnate risorse a favore di politiche di inclusione sociale per l'attuazione del SIA e quelle relative al Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, destinato al rafforzamento dei servizi in funzione prima del ReI, poi RdC e ora dell'AdI;
- CONSIDERATO** che con la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, commi 797-804), si è arrivati alla formale definizione di un livello essenziale di sistema relativo ad un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ATS e di un ulteriore obiettivo di servizio caratterizzato da 1 operatore ogni 4.000 abitanti per il rafforzamento del servizio sociale professionale, condizione ritenuta necessaria per costruire una infrastruttura sociale stabile nel territorio;
- CONSIDERATO** che con la Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, commi 159-171) è stato definito formalmente il contenuto dei LEPS per la Non Autosufficienza la cui realizzazione, assieme a quelli già descritti nel Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023, è stata affidata agli ATS;
- CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 160 della L. n. 234/2021, ha individuato nell'ATS la dimensione territoriale e organizzativa nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata degli stessi sul territorio, concorrendo al contempo alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale;
- CONSIDERATO** altresì, che l'art. 24 del D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 prevede, al comma 1, che *“Gli ambiti territoriali sociali (ATS), attraverso un'idonea e stabile organizzazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvedono a garantire, sulla base degli indirizzi forniti dalla SNAA e della programmazione regionale, lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle persone e alle famiglie residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS [...]”*;
- RILEVATA** la necessità di procedere, visto e considerato quanto sopra, all'implementazione del nuovo assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali di cui alla L.R. n. 9/2024 e avviare, di conseguenza, la gestione associata della funzione socio-assistenziale attraverso la forma associata dell'ATS;
- RICHIAMATO** il *“CAPO III - Gestione associata e Ambiti Territoriali Sociali”* della L.R. n. 9/2024, all'interno del quale sono contenute le indicazioni sull'esercizio associato della funzione socio-assistenziale;
- RICHIAMATE** le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e orientamento, vigilanza e controllo, monitoraggio e valutazione nonché di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali riconosciute in capo alla Regione;



561e965a



- RICHIAMATO** l'art. 1, comma 3 della L. n. 328/2000 il quale prevede che *“La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali”*;
- RICHIAMATA** la competenza dei Comuni ad individuare tra le forme associative con personalità giuridica di cui al D.Lgs. n. 267/2000, quella maggiormente adatta a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali scegliendo preferibilmente la forma dell'azienda speciale consortile pubblica di cui agli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
- RICHIAMATA** la facoltà per i Comuni capoluogo di continuare ad avvalersi della forma della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora tale forma associativa sia stabilmente costituita e la scelta sia supportata da un'adeguata analisi dei costi e benefici presentata alla Giunta regionale;
- RICHIAMATI** l'art. 19, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2024 il quale prevede che i Comuni, nelle more dell'adozione della forma di gestione associata di cui all'articolo 8, comma 3, *“trasmettono all'ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato”* e l'art. 19, comma 2, lett. b) che prevede che gli stessi Comuni comunichino *“entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il tramite del Comitato dei Sindaci di Ambito, di cui all'articolo 9, il nominativo dell'ente responsabile della gestione amministrativa che, in via transitoria, svolge le funzioni di coordinamento tra gli enti dell'ATS”*;
- RICHIAMATO** il potere sostitutivo riconosciuto in capo alla Giunta regionale a norma e nei limiti di cui all'art. 17 della L.R. n. 9/2024;

I COMUNI DI

- _____, Codice Fiscale _____, con sede in _____, rappresentato nel presente atto dal Sindaco *pro tempore* _____ il quale agisce ed interviene nel presente atto in qualità, altresì, di rappresentante *pro tempore* dell'Ente con funzioni di coordinamento dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_ __ - _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, lett. b) della L.R. n. 9/2024, così come comunicato alla Regione del Veneto con nota prot. n. _____ del _____;
- _____, Codice Fiscale _____, con sede in _____, rappresentato nel presente atto dal Sindaco *pro tempore* _____;
- _____, Codice Fiscale _____, con sede in _____, rappresentato nel presente atto dal Sindaco *pro tempore* _____;

convengono quanto segue.



561e965a



Art. 1 – Oggetto e finalità

Le Amministrazioni aderenti al presente protocollo si impegnano a porre in essere, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, le attività necessarie all'attuazione dell'assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali al fine di realizzare l'esercizio associato della funzione socio-assistenziale secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 *"Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali"*.

Art. 2 – Modalità organizzative e attività

I Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_ __ - _____, ferme restando le funzioni riconosciute in capo agli stessi dall'art. 5 della L.R. n. 9/2024, si impegnano a:

1. avviare le attività propedeutiche all'individuazione della forma associativa più adatta a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di propria competenza, tenuto conto di quanto contenuto nel documento *"Indicazioni per la costituzione e l'avvio degli Ambiti Territoriali Sociali a norma degli artt. 4, comma 3, lett. b) e 18, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali"*, di cui alla DGR n. 1077 del 17 settembre 2024;
2. attuare, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 9/2024, la forma associativa _____ di cui agli artt. _____ del D.Lgs. n. 267/2000 e, a tal fine, svolgere le seguenti attività propedeutiche [*elenco meramente esemplificativo*]:
 - a. costituzione di gruppo interno e/o attivazione di consulenze esterne;
 - b. realizzazione di incontri informativi/formativi sulle disposizioni contenute nella L.R. n. 9/2024 rivolte, agli amministratori locali, al personale tecnico-amministrativo dell'ATS;
 - c. realizzazione di studi di fattibilità sulla forma giuridica dell'ATS;
 - d. predisposizione e approvazione degli atti costitutivi/statuti o predisposizione dell'analisi dei costi e benefici della convenzione;
3. adottare il regolamento per il funzionamento del Comitato dei Sindaci di Ambito sulla base delle direttive contenute nel documento *"Schema di regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Comitato dei Sindaci di Ambito di cui all'art. 11, comma 6 e art. 18, comma 1, lett. b) della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali"*, di cui alla DGR n. 1078 del 17 settembre 2024;
4. individuare, attraverso apposita selezione, un direttore dell'ATS con responsabilità tecnico-amministrativa, gestionale e contabile per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ATS;
5. adottare, ex art. 6, comma 1 della L.R. n. 9/2024, specifico atto di intesa con l'Azienda ULSS [*n. - denominazione*] attraverso il quale garantire l'integrazione socio-sanitaria, la gestione unitaria dei servizi, l'attuazione dei LEPS e degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel rispetto della normativa nazionale e regionale nonché assicurare le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992;
6. approvare con specifica convenzione ex art. 6, comma 2 della L.R. n. 9/2024, le attività eventualmente delegate all'Azienda ULSS [*n. - denominazione*];
7. dotare l'ATS di personale tecnico e amministrativo nella misura necessaria allo svolgimento di tutte le funzioni allo stesso riconosciute, garantendone la stabilità e l'opportuna strutturazione nel tempo in modo tale che siano garantite modalità uniformi di assistenza sociale, tenendo conto delle esigenze dell'integrazione socio-sanitaria;
8. avviare lo svolgimento – attraverso la struttura organizzativa tecnico-amministrativa dell'ATS – delle funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del



561e965a



sistema locale dei servizi sociali al fine di garantire modalità uniformi di assistenza sociale a livello di Ambito, favorendo le forme di raccordo con gli altri enti ed organismi competenti per le politiche di welfare;

9. istituire e disciplinare la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale tenuto conto di quanto indicato nella DGR n. __, del _____;
10. incentivare e sostenere un'adeguata formazione e aggiornamento – sia tecnico che amministrativo – al personale dell'ATS condivisa con i soggetti componenti la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale;
11. adottare i regolamenti funzionali alla gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali locali, per garantirne il funzionamento e l'organizzazione ottimali così come prescritto dall'art. 9, comma 6 della L.R. n. 9/2024, anche unificando la regolamentazione esistente a livello di ATS;
12. [ulteriori attività].

Art. 3 – Tempistiche

La definizione dell'organizzazione e lo svolgimento delle attività elencate all'articolo precedente saranno realizzate secondo quanto stabilito nel cronoprogramma redatto attraverso specifico diagramma di Gantt declinato per ciascuno dei punti dell'articolo precedente.

Art. 4 – Trasmissione alla Regione del Veneto

Il Comune di _____, in qualità di Ente coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_ __ - _____, in adempimento di quanto prescritto dagli artt. 19, comma 2, lett. a) e 24 della L.R. n. 9/2024, si impegna a trasmettere il presente protocollo d'intesa, unitamente al diagramma di Gantt di cui all'articolo 3, alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto entro il 10 aprile 2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ATS VEN_ __ - _____
il Sindaco del Comune di _____
Ente coordinatore

il Sindaco del Comune di _____

.....

.....

il Sindaco del Comune di _____

il Sindaco del Comune di _____

.....

.....

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.



561e965a

